

CARTA DELLA RETE DI CONSERVAZIONE E SICUREZZA DEL LAZIO

PREMESSA

La Regione Lazio, con la **L.R. 1 marzo 2000, n. 15 “Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario”**, favorisce e promuove, nell'ambito delle politiche di sviluppo, promozione e salvaguardia degli agroecosistemi e delle produzioni di qualità, la tutela delle risorse genetiche autoctone d'interesse agrario, incluse le piante spontanee imparentate con le specie coltivate, relativamente alle specie, razze, varietà, popolazioni, cultivar, ecotipi e cloni per i quali esistono interessi dal punto di vista economico, scientifico, ambientale, culturale e che siano minacciati di erosione genetica.

Possono considerarsi autoctone anche specie, razze, varietà e cultivar di origine esterna, introdotte nel territorio regionale da almeno cinquanta anni e che, integrate nell'agroecosistema laziale, abbiano assunto caratteristiche specifiche tali da suscitare interesse ai fini della loro tutela. Possono altresì essere oggetto di tutela anche specie, razze, varietà, attualmente scomparse dalla regione e conservate in orti botanici, allevamenti, istituti sperimentali, banche genetiche pubbliche o private, centri di ricerca di altre regioni o paesi, per le quali esiste un interesse a favorire la reintroduzione (art. 1).

La Legge affida ad ARSIAL la gestione dei due strumenti operativi attraverso i quali viene attuata la tutela: il **“Registro Volontario Regionale” (RVR)** e la **“Rete di Conservazione e Sicurezza” (Rete)**.

Al RVR vengono iscritte, previo parere favorevole di due Commissioni Tecnico-Scientifiche (una per il settore animale e l'altra per il settore vegetale) specie, razze, varietà, popolazioni, cultivar, ecotipi e cloni autoctoni del Lazio ed a rischio di erosione genetica.

RETE DI CONSERVAZIONE E SICUREZZA

Ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 15/2000: “la protezione e la conservazione delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario, iscritte nel Registro Volontario Regionale, di cui all'art. 2, si attua mediante la costituzione di una Rete di Conservazione e Sicurezza, di seguito denominata Rete, gestita e coordinata dall'ARSIAL, cui possono aderire comuni, comunità montane, istituti sperimentali, centri di ricerca, università agrarie, associazioni d'interesse e agricoltori singoli od associati.

La **Rete si occupa della conservazione *in situ* o in azienda** del materiale genetico di interesse regionale di cui all'art. 1 e della moltiplicazione di tale materiale al fine di renderlo disponibile agli operatori agricoli che ne facciano richiesta, sia per la coltivazione sia per la selezione ed il miglioramento.

Per conservazione *in situ* o in azienda s'intende la “tutela attiva” delle risorse genetiche iscritte nel Registro Volontario Regionale. Essa in particolare si realizza attraverso:

- la coltivazione/allevamento in azienda delle risorse genetiche tutelate, sia nell'areale *in situ*, ossia l'area geografica di origine in cui la risorsa genetica ha evoluto le proprie caratteristiche distintive, sia fuori areale ma sempre nel territorio regionale;
- la diffusione e l'eventuale reintroduzione, sul territorio regionale, delle risorse genetiche autoctone tutelate, sia animali che vegetali;
- la riproduzione/moltiplicazione delle risorse genetiche iscritte al RVR ed il controllo degli scambi di materiale di propagazione al fine di renderlo disponibile sia per la coltivazione sia per la selezione ed il miglioramento (art. 4 comma 2).

Nell'ambito della Rete, con il coordinamento dell'ARSIAL, possono essere realizzate le seguenti azioni volte alla protezione e alla conservazione delle risorse genetiche tutelate:

- monitorare il rischio di erosione genetica attraverso la valutazione della consistenza delle risorse, animali e vegetali, in azienda e la localizzazione dei siti di conservazione, anche ai fini di una cartografia tematica;
- organizzare corsi di aggiornamento su metodi di propagazione e riproduzione per la conservazione *in situ/on farm*, sia delle risorse vegetali che animali;
- favorire la ricerca scientifica agraria partecipata e decentralizzata; divulgare pratiche di coltivazione/allevamento delle risorse genetiche tutelate, sviluppate anche a bassi input e/o in agricoltura biologica;
- offrire assistenza tecnica principalmente volta alla risoluzione di problematiche agronomiche e sanitarie, nonché per la tutela della variabilità genetica residua all'interno delle popolazioni tutelate;
- coinvolgere agricoltori ed allevatori in progetti di Rete volti alla valorizzazione economico-culturale delle risorse tutelate, anche favorendo la partecipazione a fiere, seminari, giornate dimostrative, momenti di scambio tra i diversi attori delle filiere, ecc;
- favorire, in collaborazione con le comunità locali, una maggiore conoscenza dei saperi tradizionali connessi alle risorse tutelate attraverso studi storico-etnografici (*"il saper fare"*) con restituzione, alle comunità coinvolte, di prodotti multimediali e/o cartacei.

Nell'ambito della programmazione regionale in materia (art. 6 comma 1), sono stabilite le linee guida delle attività di tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario tra le quali è compresa anche l'attività della Rete.

MODALITA' DI ADESIONE ALLA RETE DI CONSERVAZIONE E SICUREZZA

L'adesione alla Rete è volontaria ed è gratuita.

Possono aderire alla Rete:

- agricoltori/allevatori singoli e associati, associazioni d'interesse e singoli cittadini, che detengono/coltivano o allevano *in situ/on farm* o in azienda (sia nell'areale *in situ*, ossia l'area di origine della risorsa, sia fuori areale ma sempre nel territorio regionale), risorse genetiche tutelate dalla L.R. n. 15/2000;
- comuni, università agrarie, parchi nazionali, regionali, aree protette e altri enti territoriali nei cui territori vengono coltivate o allevate risorse genetiche tutelate dalla L.R. n. 15/2000 (sia nell'areale *in situ*, ossia l'area di origine della risorsa, sia fuori areale ma sempre nel territorio regionale);
- istituti di ricerca pubblici o privati che coltivano o allevano nel Lazio risorse genetiche tutelate dalla L.R. n. 15/2000 (sia nell'areale *in situ*, ossia l'area di origine della risorsa, sia fuori areale ma sempre nel territorio regionale);
- istituti agrari e scuole di ogni ordine e grado, che coltivano o allevano nel Lazio risorse genetiche tutelate dalla L.R. n. 15/2000 (sia nell'areale *in situ*, ossia l'area di origine della risorsa, sia fuori areale ma sempre nel territorio regionale).

Nella Rete, pertanto, non rientrano i centri di conservazione *ex situ*, quali le banche del germoplasma attive nel Lazio e/o in altri territori. La Rete si avvale comunque dell'attività dei predetti centri di conservazione *ex situ* qualora essi conservino risorse autoctone del Lazio, al fine della loro possibile reintroduzione sul territorio regionale.

INVIO DOMANDA DI ADESIONE

La **domanda di adesione alla Rete** deve essere presentata su modulo predisposto da ARSIAL ([MOD. 04.A e MOD. 04.V](#)), specificando le risorse genetiche per le quali s'intende essere aderenti alla Rete. La domanda dovrà essere inviata, corredata da documento di riconoscimento in corso di validità, esclusivamente secondo le seguenti modalità:

- tramite posta elettronica certificata (pec) inviando la documentazione prevista in formato pdf, al seguente indirizzo arsial@pec.arsialpec.it, farà fede la data e l'ora di ricevimento;
- presentazione diretta presso il protocollo generale dell'Agenzia, farà fede il timbro e la data apposta a cura del suddetto ufficio;

ISTRUTTORIA DOMANDA

- Nel caso di risorse genetiche vegetali, l'adesione alla Rete è subordinata ad un sopralluogo nelle aziende per verificare la corrispondenza delle risorse genetiche dichiarate nella domanda di adesione alla Rete, con le varietà iscritte al RVR.
- Nel caso delle risorse genetiche animali, per le razze iscritte a Registri Anagrafici/Libri Genealogici, l'adesione alla Rete avverrà sulla base delle risultanze dei certificati e/o degli elenchi e/o degli attestati relativi alla disponibilità della risorsa, rilasciati dai rispettivi Libri Genealogici/Registri Anagrafici o di informazioni desunte dalla BDN e/o dalla Banca Dati degli Equidi (BDE). ARSIAL si riserva, in ogni caso, la facoltà di effettuare sopralluoghi negli allevamenti per esigenze istruttorie.
- Nel caso di animali afferenti a popolazioni ancora in corso di censimento e pertanto non ancora iscritte ai rispettivi Registri Anagrafici, la conferma di adesione alla Rete avverrà sulla base del sopralluogo in azienda e del rilascio dell'attestazione emessa da tecnici ARSIAL o da eventuali istituzioni scientifiche coinvolte nel censimento.

Il richiedente deve pertanto permettere ai tecnici ARSIAL di accedere, previa comunicazione, al campo/allevamento e deve acconsentire al prelievo di campioni, quando necessario, da sottoporre ad analisi genetica per studi o controllo.

L'istruttoria del procedimento per l'adesione alla Rete è ordinariamente fissato in 90 gg.; per le colture vegetali, essendo condizionato dalla stagionalità, può subire modifiche in relazione alla natura degli accertamenti da operarsi, che in molti casi presuppongono il rilievo di determinate condizioni fenologiche peculiari delle singole risorse. A tal fine sul sito istituzionale di ARSIAL sarà pubblicato un calendario dei controlli specie-specifico.

ACCOGLIMENTO DOMANDA

Il richiedente sarà informato dell'esito positivo della sua domanda esclusivamente tramite pubblicazione sulla pagina web di ARSIAL con l'inserimento del nominativo nell'[elenco degli aderenti alla Rete](#).

NON ACCOGLIMENTO DOMANDA

Nel caso in cui la/le risorse genetiche non appartengano alla varietà/razza tutelata, il richiedente sarà informato dell'esito negativo della sua richiesta.

AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO DEGLI ADERENTI ALLA RETE

L'aggiornamento dell'[elenco degli aderenti alla Rete](#), con riferimento al sito di conservazione della risorsa, avverrà periodicamente e sarà pubblicato sulla pagina web di ARSIAL www.arsial.it.

- In caso si verifichi, nel corso del tempo, l'aggiunta di una o più risorse tutelate, l'aderente alla Rete deve comunicarlo ad ARSIAL tramite apposito modulo di aggiornamento adesione alla rete di conservazione e sicurezza ([MOD. 05](#)).
- In caso si verifichi la perdita della risorsa genetica da parte dell'aderente alla Rete o intenda uscirne, l'aderente è tenuto a comunicarlo ad ARSIAL, che provvederà alla sua cancellazione dall'elenco pubblicato.

ADESIONE DELLE AZIENDE MOLTIPLICATRICI DI SPECIE ARBOREE ALLA RETE DI CONSERVAZIONE E SICUREZZA DEL LAZIO

Al fine della produzione di materiale di propagazione appartenente alle risorse genetiche vegetali arboree tutelate, per una più ampia diffusione delle stesse, possono aderire alla Rete le aziende moltiplicatrici dei fruttiferi e della vite che siano in possesso delle necessarie autorizzazioni fitosanitarie (appendice 1); le predette aziende moltiplicatrici devono detenere presso i propri vivai nel Lazio o in altre aziende ubicate sempre nella regione Lazio, controllate dal Servizio Fitosanitario Regionale, piante madri delle varietà tutelate dalla LR n. 15/2000 da cui attingere materiale di propagazione.

INVIO DOMANDA DI ADESIONE

La **domanda di adesione alla Rete** deve essere presentata su modulo predisposto da ARSIAL per le aziende moltiplicatrici ([MOD. 06](#)) che reca le informazioni relative alle piante madri (fonte primaria, numero di piante madri e loro sito di conservazione) per le quali chiedono l'adesione. La domanda deve essere inviata, corredata dalle necessarie autorizzazioni fitosanitarie (appendice 1) e documento di riconoscimento in corso di validità, esclusivamente tramite posta elettronica certificata, allegando la documentazione prevista in formato pdf, al seguente indirizzo arsial@pec.arsialpec.it, farà fede la data e l'ora di ricevimento.

ISTRUTTORIA DOMANDA

L'adesione delle aziende moltiplicatrici alla Rete, non decorre dalla data di acquisizione dell'istanza in ARSIAL, ma è subordinata all'effettivo svolgimento delle seguenti verifiche:

- ARSIAL, attraverso i sopralluoghi svolti dai tecnici, verifica la presenza presso il campo dichiarato dalle aziende moltiplicatrici, delle piante madri appartenenti alle varietà tutelate dalla LR 15/2000.
- ARSIAL si riserva la facoltà di effettuare analisi sul materiale di propagazione delle aziende moltiplicatrici aderenti alla Rete (verifica periodica del materiale moltiplicato e commercializzato).

L'azienda moltiplicatrice richiedente deve pertanto permettere ai tecnici ARSIAL di accedere, previa comunicazione, all'azienda per prendere visione delle piante madri, del materiale moltiplicato e commercializzato relativo alle varietà tutelate per cui è stata fatta richiesta.

Il rifiuto del permesso comporta l'improcedibilità della domanda.

Il termine del procedimento per l'adesione alla Rete delle aziende moltiplicatrici è di 90 giorni decorrenti dal ricevimento della domanda, salvo esigenze istruttorie che verranno tempestivamente comunicate al richiedente.

ACCOGLIMENTO DOMANDA

- Nel caso di accoglimento della domanda, ARSIAL provvede a informare il richiedente e procede all'inserimento del suo nominativo nell'[elenco delle aziende moltiplicatrici aderenti alla Rete di Conservazione e Sicurezza del Lazio](#), pubblicato sulla sua pagina web www.arsial.it, con riferimento alle risorse moltiplicate e commercializzate; tale elenco viene aggiornato periodicamente.
- In caso si verifichi nel corso del tempo l'aggiunta di una o più risorse tutelate, l'azienda moltiplicatrice aderente alla Rete deve comunicarlo ad ARSIAL tramite apposito **modulo di integrazione risorse** ([MOD. 07](#)).
- In caso si verifichi la volontà di uscire dalla Rete di Conservazione e Sicurezza del Lazio, l'azienda moltiplicatrice è tenuta a comunicarlo ad ARSIAL, che provvederà alla sua cancellazione dall'elenco pubblicato.

NON ACCOGLIMENTO DOMANDA

L'azienda moltiplicatrice richiedente sarà informata dell'esito negativo della sua richiesta nel caso in cui:

- non risulti in possesso delle necessarie autorizzazioni fitosanitarie (appendice 1);
- le piante madri non appartengano alle varietà tutelate e dichiarate in domanda;
- le piante madri non siano coltivate nel territorio della Regione Lazio.

GESTIONE DELLA RETE DI CONSERVAZIONE E SICUREZZA DEL LAZIO

- ARSIAL predispone elenchi, su base provinciale, dei siti in cui avviene la conservazione *in situ* / in azienda; ARSIAL pubblica e aggiorna nella sua pagina web www.arsial.it l'elenco dei nominativi degli aderenti alla Rete di Conservazione e Sicurezza riportati per ogni provincia in base al sito di conservazione della risorsa genetica coltivata/allevata.
- Coloro che sono interessati ad acquisire materiale di propagazione di varietà tutelate sono tenuti ad approvvigionarsi solo presso soggetti aderenti alla Rete.
- Nel caso di acquisizione, in ambito locale e senza scopo di lucro, di materiale di propagazione di varietà tutelate, fermo restando il rispetto delle vigenti normative fitosanitarie, è ammesso lo scambio di modiche quantità di materiali di moltiplicazione vegetale (semi, marze, bulbi, carducci, ecc.) tra gli aderenti alla Rete. In tal caso per garantire la tracciabilità del materiale scambiato deve essere utilizzato il modulo per il **trasferimento di materiale vegetale** ([MOD. 08](#)) predisposto da ARSIAL, così come proposto dalle "Linee Guida Nazionali per la conservazione in situ, on farm ed ex situ, della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse per l'agricoltura" - MIPAAF 2012, all.3 settore vegetale – (appendice 2).
Anche l'acquisto di materiale vivaistico può avvenire solo presso le aziende moltiplicatrici aderenti alla Rete, riportate nell'elenco.
- Gli agricoltori, gli enti, i centri di ricerca, le università agrarie e le associazioni, in possesso di materiale vegetale o animale tutelato con la presente Legge, che non aderiscono alla Rete, sono tenuti a fornire all'ARSIAL una parte del materiale vivente ai fini della moltiplicazione, per garantire la conservazione delle informazioni genetiche presso altro sito (art.4 comma 5 della Legge Regionale n.15/2000).
- Gli aderenti alla Rete devono permettere ai tecnici ARSIAL di accedere, previa comunicazione, ai luoghi in cui la/le risorsa/e è coltivata/allevata/moltiplicata, al fine di monitorare la stessa e/o per scopi legati allo studio, alla caratterizzazione, alla raccolta di informazioni e alla conservazione; ARSIAL si riserva la facoltà di effettuare analisi genetiche sulle colture/allevamenti o su altro materiale di propagazione scambiato presso le aziende aderenti alla Rete.

GESTIONE DELLA MOLTIPLICAZIONE DELLE RISORSE GENETICHE VEGETALI ARBOREE

- Le aziende moltiplicatrici aderenti alla Rete possono approvvigionarsi del materiale per la costituzione del campo di piante madri presso istituzioni scientifiche e siti di conservazione indicati da ARSIAL, previo controllo del Servizio Fitosanitario della Regione Lazio altresì possono scambiarsi tra di loro materiale di propagazione relativo alle varietà tutelate.
- Le aziende moltiplicatrici aderenti alla Rete possono commercializzare piante di varietà autoctone tutelate dalla L.R. n. 15/2000 prodotte anche da un'altra azienda moltiplicatrice aderente alla Rete, nel rispetto della normativa fitosanitaria.
- Al fine di controllare la filiera di produzione delle piante da frutto appartenenti alle varietà tutelate, ARSIAL si riserva la facoltà di effettuare analisi genetiche sulle piante madri, sulle piante in vaso o su altro materiale di propagazione presente presso l'azienda moltiplicatrice aderente alla Rete (verifica periodica del materiale moltiplicato e commercializzato).
- Le aziende moltiplicatrici aderenti alla Rete sono tenute a comunicare annualmente ad ARSIAL, relativamente alle varietà tutelate, le quantità di piante prodotte e le aziende di destinazione, in modo che ARSIAL possa monitorare la loro diffusione sul territorio anche ai fini della valutazione del grado di rischio di erosione genetica delle risorse arboree.
- A seguito di approfondimenti scientifici sulla variabilità genetica intravarietale, ARSIAL potrà richiedere alla Rete delle aziende moltiplicatrici la propagazione e la diffusione di ulteriori cloni rispetto a quelli già propagati dalle medesime aziende moltiplicatrici e diffusi sul territorio regionale.
- Le aziende moltiplicatrici aderenti alla Rete sono invitate a segnalare ad ARSIAL risorse genetiche non ancora censite o nuove accessioni di varietà già tutelate previa compilazione e invio dell'apposita **scheda di segnalazione** ([MOD. 01](#)).

APPENDICE

1 – Autorizzazioni fitosanitarie

- D.Lgs. 19/08/2005 n. 214 "Attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali" (che regola l'operatività del Servizio Fitosanitario Nazionale, responsabile dei controlli fitosanitari).
- D.Lgs. 25/06/2010, n. 124 "Attuazione della direttiva 2008/90 relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti".
- D.DG. del 6/12/2016 "Recepimento delle direttive di esecuzione della Commissione del 15 ottobre 2014: 2014/96/ UE relativa alle prescrizioni in materia di etichettatura, chiusura e imballaggio dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio, 2014/97/UE recante modalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda la registrazione dei fornitori e delle varietà e l'elenco comune delle varietà e 2014/98/UE recante modalità di esecuzione della direttiva 2008/90/ CE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti specifici per il genere e la specie delle piante da frutto di cui al suo allegato I, i requisiti specifici per i fornitori e le norme dettagliate riguardanti le ispezioni ufficiali. (17A00352)".

Si ricorda che sono esonerati dall'accreditamento i piccoli produttori, ovvero le ditte che producono e vendono i vegetali nell'ambito del mercato locale (provincia) a persone non professionalmente impegnate nella produzione (comma 6 dell'art.20 del D. Lgs. n. 214/2005).

La produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione della vite sono regolamentate dai seguenti provvedimenti normativi:

- D.M. 08/02/2005 "Norme di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite" (che istituisce il Servizio Nazionale di Certificazione della Vite e detta le norme per i controlli di qualità afferenti gli aspetti genetico-fitosanitari del materiale di moltiplicazione);
- D.M. 07.07.2006 "Recepimento della direttiva n. 2005/43/CE della Commissione del 23 giugno 2005, che modifica gli allegati della direttiva n. 68/193/CEE del Consiglio, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite";
- D.Lgs. 19/08/2005 n. 214 "Attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali" (che regola l'operatività del Servizio Fitosanitario Nazionale, responsabile dei controlli fitosanitari).

2 - Quadro normativo regionale e nazionale in materia di biodiversità agricola:

- L. n.124 del 14/02/1994 che ratifica la Convenzione di Rio de Janeiro sulla Biodiversità (1992);
- L.R. 1/03/2000 n.15 "Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario";
- L. n. 101 del 6/04/2004, che ratifica il Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001, che in particolare all'art. 3 specifica i compiti affidati alle Regioni in materia;
- D.M. n. 28672 del 14/12/2009 che approva il "Piano Nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo" (PNBA);
- D.M. del 6/07/2012 che adotta le "Linee guida nazionali per la conservazione in situ, on farm ed ex situ, della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse per l'agricoltura";
- L. n. 194 del 1/12/2015 "Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare".